

Bruxelles, 11 marzo 2016
(OR. en)

7065/16

DENLEG 22
AGRI 127
SAN 95

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 marzo 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 138 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 138 final.

All.: COM(2016) 138 final



Bruxelles, 11.3.2016
COM(2016) 138 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento
(UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

1. Introduzione e basi giuridiche

La presente relazione è intesa ad assolvere l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (in seguito: "il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti")¹. Conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esercizio della delega conferitale dal suddetto regolamento. La relazione è elaborata non oltre nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni della delega, che decorre dal 12 dicembre 2011. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2. Esercizio della delega

L'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti conferisce alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 4 e all'articolo 46 di detto regolamento.

Dall'entrata in vigore del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti la Commissione ha adottato tre atti delegati:

- a) un regolamento delegato della Commissione² che modifica il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti conformemente all'articolo 36, paragrafo 4, per quanto riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

L'obiettivo di questo atto giuridico era quello di fornire una base per l'elaborazione di informazioni volontarie sugli alimenti relative all'assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Nel quadro della precedente direttiva 2009/39/CE del

¹ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

² Regolamento delegato (UE) n. 1155/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 306 del 16.11.2013, pag. 7. Per ulteriori informazioni si veda anche la relazione.)

Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare³, la fornitura di tali informazioni, in particolare delle diciture "senza glutine" o "con contenuto di glutine molto basso", era stata disciplinata dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine⁴. Come indicato al considerando 41 del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso⁵, con l'abrogazione, il 20 luglio 2016, della direttiva 2009/39/CE e del regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione le norme sulle informazioni circa l'assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti dovevano essere trasferite a norma del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti. Il regolamento delegato (UE) n. 1155/2013 della Commissione ha permesso questo trasferimento, mentre le modalità concrete per l'uso delle diciture di cui sopra sono state poi previste nel regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione⁶;

- b) un regolamento delegato della Commissione⁷ che modifica gli allegati II e III del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.

Tale atto giuridico è stato adottato sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti con due obiettivi. In primo luogo, sulla base dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, che obbliga la Commissione a riesaminare l'elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze per garantire una migliore informazione dei consumatori, l'elenco di tali prodotti o sostanze di cui all'allegato II del regolamento è stato aggiornato. Il riferimento ai cereali contenenti glutine, vale a dire il grano, è stato modificato per comprendere il farro quale varietà di grano e per sostituire la dicitura "kamut", che fa riferimento a un marchio registrato, con l'effettiva denominazione della varietà particolare "khorasan". In secondo luogo, sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, che consente modifiche all'elenco degli obblighi specifici di etichettatura per particolari alimenti nell'interesse della protezione della salute dei consumatori o dell'uso sicuro di un alimento, è stato modificato l'allegato III di tale regolamento. Al fine di garantire che i prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo raggiungano il gruppo destinatario di consumatori che hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue è stata introdotta una dicitura appropriata che deve figurare sull'etichettatura di tali prodotti;

³ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

⁴ GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.

⁵ GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).

⁷ Regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (GU L 27 del 30.1.2014, pag. 7. Per ulteriori informazioni si veda anche la relazione.)

- c) un regolamento delegato della Commissione sulla definizione di nanomateriali ingegnerizzati.

L'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti obbliga la Commissione ad adeguare e adattare la definizione di nanomateriali ingegnerizzati originariamente stabilita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del regolamento al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a livello internazionale. Su tale base, il 12 dicembre 2013 la Commissione ha adottato un regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" e ha notificato tale atto giuridico al Parlamento europeo e al Consiglio lo stesso giorno⁸.

Il 12 marzo 2014 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che solleva obiezioni al regolamento delegato e ritiene che la Commissione, escludendo alcuni additivi alimentari dalla definizione, abbia superato i poteri delegati ad essa conferiti⁹.

Il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione¹⁰, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, riprende la definizione di "nanomateriale ingegnerizzato" quale attualmente stabilita nel regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti. La definizione di nanomateriale ingegnerizzato, analogamente al pertinente conferimento di poteri delegati alla Commissione, deve essere pertanto soppressa dal regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti e sostituita da un riferimento alla definizione riportata in tale regolamento¹¹.

Il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti prevede ulteriori poteri delegati. Finora la Commissione non ha tuttavia ancora invocato altre basi giuridiche¹² per l'adozione di atti delegati a norma del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti. È importante osservare che il regolamento è in vigore soltanto dal 13 dicembre 2014 ed alcune disposizioni entreranno in vigore solamente dal 13 dicembre 2016. In particolare:

- a) a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti la Commissione stabilisce norme in materia di leggibilità per le indicazioni obbligatorie che devono essere fornite, generalmente sull'etichetta, per prodotti alimentari specifici. A tale proposito è necessario acquisire una maggiore esperienza nel campo dell'applicazione pratica delle nuove norme prima di procedere ad elaborare un atto delegato riguardante la leggibilità;

⁸ C(2013)8887 final.

⁹ B7-0185/2014 - C(2013)08887 - 2013/2997(DEA).

¹⁰ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

¹¹ Cfr. il considerando 10, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), e l'articolo 31 del regolamento (UE) 2015/2283.

¹² Articolo 9, paragrafo 3, articolo 12, paragrafo 3, articolo 13, paragrafo 4, articolo 19, paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 2 – relativamente ad altre sostanze o prodotti, articolo 23, paragrafo 2, articolo 30, paragrafo 6, articolo 31, paragrafo 2, e articolo 46 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

- b) a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l'elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'allegato II del regolamento. Conformemente a tale disposizione la Commissione valuta costantemente la necessità di ulteriori modifiche all'elenco di cui all'allegato II;
- c) l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, l'articolo 30, paragrafo 6, l'articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 46 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti consentono alla Commissione di definire in modo più dettagliato diversi aspetti tecnici del regolamento. Dato che l'intero regolamento si applicherà solo a decorrere dal 13 dicembre 2016 è necessario esaminare ulteriormente la percezione da parte dei consumatori prima di poter prendere decisioni sull'uso appropriato di tali poteri delegati.

3. Conclusioni

Il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti è in vigore da poco più di un anno e non è ancora applicabile in tutti i suoi elementi. Finora la Commissione ha adottato atti delegati sull'assenza o sulla presenza in misura ridotta di glutine negli alimenti, su determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e su prodotti alimentari addizionati di fitosteroli e fitostanoli e i loro esteri. Un atto delegato sulla definizione di nanomateriali ingegnerizzati è stato respinto dal Parlamento europeo.